Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — **Roma — Giovedì, 5 febbraio 1925** — **Numero 29**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 239.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1925, n. 44.

Dichiarazione di prima categoria di taluni Monti di pietà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà;

Veduti il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, portante modificazioni alla legge predetta ed il regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1305, per l'esecuzione di esso;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai sensi e per gli effetti del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, recante riforme alla legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà e del regolamento per l'esecuzione del citato Regio decreto approvato con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1305, sono dichiarati di prima categoria i Monti di pietà di: Badia Polesine, Bassano, Bologna, Bra, Cagliari, Caprarola, Casale Monferrato, Cremona, Empoli, Faenza, Feltre, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Padova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Roma, San Daniele del Friuli, Savigliano, Scanno, Siena (Monte dei Paschi), Torino (Istituto Opere pie di San Paolo), Venezia, Vicenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 23. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 240.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1925, n. 43.

Cessazione della gestione, da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli, delle Casse provinciali di credito agrario di Lecce e di Caserta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, che reca provvedimenti per il credito agrario;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' disposta la cessazione della gestione, da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli, delle Casse provinciali di credito agrario di Lecce e Caserta.

La Cassa di risparmio predetta effettuerà la consegna della gestione della Cassa ai rispettivi Consigli di amministrazione, da nominarsi secondo le disposizioni che saranno dettate nel decreto Ministeriale indicato nel comma seguente.

Il Ministro per l'economia nazionale, con suo decreto, detterà le norme relative all'ordinamento, al funzionamento e alle facoltà ed attribuzioni delle Casse suddette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 22. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 241.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1925, n. 46.

Riunione del distretto notarile di Massa al distretto limitrofo della Spezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e visto il relativo regolamento approvato col R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2124;

Poichè, in seguito a modificazioni nella circoscrizione notarile, con effetto dal 1° febbraio 1925, il numero dei notari del distretto di Massa viene a ridursi a meno di quindici;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il distretto notarile di Massa è, con effetto dal 1° febbraio 1925, riunito al distretto limitrofo della Spezia, dipendente dalla stessa Corte di appello di Genova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 25. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 242.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 gennaio 1925, n. 49.

31ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 4 gennaio 1925, sul decreto che autorizza una 31ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Per provvedere ad erogazioni necessarie per l'incremento e la tutela dell'arte drammatica e lirica occorre aumentare di L. 100,000 il fondo all'uopo inscritto nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario corrente.

Il Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle ragioni che giustificano tale maggiore assegnazione, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste l'indicata somma di L. 100,000 la quale, giusta il seguente schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, viene inscritta al capitolo n. 91 dello stato di previsione del Ministero predetto per l'esercizio finanziario corrente.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 7,804,400, rimane disponibile la somma di L. 7,195,600;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 31ª prelevazione nella somma di L. 100,000, da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo n. 91: « Spese per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica e lirica ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 29. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 243.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1925, n. 48.

Nomina di membri, quali rappresentanti il Ministero della giustizia, nella Commissione, istituita con Regio decreto 6 marzo 1924, n. 297, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dei provvedimenti di assimilazione economica concernenti il personale del cessato regime.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 marzo 1924, n. 297, con il quale si provvide alla costituzione di una Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dei provvedimenti di assimilazione economica concernenti il personale del cessato regime;

Ritenuta la necessità di nominare un rappresentante nella Commissione predetta per ciascun personale dipendente dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, e di designare altresì i funzionari che, occorrendo, sostituiscano i rappresentanti stessi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Quali rappresentanti il Ministero della giustizia e degli affari di culto nella Commissione istituita a norma dell'articolo 25 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, sono nominati:

a) per il personale della magistratura:

il comm. avv. Ferraro Emilio, sostituto procuratore generale di Corte di appello in funzioni di direttore capo divisione, e in sua vece il cav. avv. Verde Alfredo, sostituto procuratore del Re, in funzioni di segretario, investito di grado corrispondente a quello di direttore capo di divisione;

b) per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie:

il comm. avv. Chieffo Luigi, sostituto procuratore generale di Corte di appello, in funzioni di direttore capo divisione, ed in lui sostituzione il cav. uff. avv. Ruggiero Salvatore, consigliere di Corte di appello, in funzioni di capo sezione;

c) per il personale dell'Amministrazione carceraria:

il comm. avv. Marfori Savini Francesco, sostituto procuratore generale di Corte di appello, in funzioni di direttore capo divisione, ed in sua sostituzione il cav. avv. Giglio Ugo, giudice, in funzioni di segretario investito di grado corrispondente a quello di direttore capo divisione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 28. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 244.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1925, n. 47.

Ispezioni agli insegnamenti speciali nel corso elementare e nei corsi integrativi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Allo scopo di accertare in qual modo sia impartito e si svolga l'insegnamento della religione in tutto il corso elementare, e quello di materie a carattere speciale (insegnamenti artistici e di avviamento professionale) sia nel corso elementare sia nei corsi integrativi di 6ª, 7ª e 8ª, gli ispettori scolastici, quando il Regio provveditore agli studi ne ravvisi la convenienza, saranno accompagnati nelle visite alle scuole da persone ritenute particolarmente idonee a tale compito.

Dette persone saranno designate dai Regi provveditori agli studi i quali si serviranno di ispettori onorari per le opere integrative, o in mancanza tra questi, di persone idonee, di competenti compresi in appositi elenchi. Detti elenchi sono compilati annualmente, per l'insegnamento di religione, d'accordo con l'autorità ecclesiastica e per gli altri insegnamenti a carattere speciale, sentito il Consiglio scolastico.

Qualora le persone che accompagnano l'ispettore abbiano motivo di particolari rilievi circa gl'insegnamenti di cui sopra ne riferiranno per iscritto all'ispettore.

Nessuna indennità o compenso di sorta è dovuto al personale suddetto per l'opera che esso è chiamato a prestare in dipendenza del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 27. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 245.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 2286.

Dichiarazione di opera di pubblica utilità della costituzione di un idroscalo sul Tevere, fuori porta S. Paolo (Roma), in località denominata « Ponte Fratta ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella sopra richiamata;
Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la costituzione di un idroscalo sul Tevere fuori Porta S. Paolo (Roma) in località denominata « Ponte Fratta ».

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili all'uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Art. 3.

L'espropriazione ed i relativi lavori saranno compiuti nel termine di un anno a datare dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 211. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 246.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2300.

Riordinamento della Regia scuola industriale, in Zara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 1175, concernente la istituzione della Regia scuola industriale di Zara;
Visto il decreto Ministeriale in data 7 marzo 1924, registrato alla Corte dei conti il 15 detto, registro 3, foglio 219, col quale la Scuola industriale di Zara viene riconosciuta quale Regia scuola alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Zara, è riordinata come scuola di tirocinio triennale con annesso corso preparatorio per fabbri meccanici e falegnami e scuola professionale femminile triennale con corso preparatorio, corsi per maestranze.

Art. 2.

La Scuola comprende un laboratorio di fabbri meccanici, un laboratorio per falegnami ebanisti ed un laboratorio di cucito, sartoria, ricamo e merletti.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di sei insegnanti, di quattro capofficina, di tre maestre, di una sottomaestra e di un segretario.
Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.
Al mantenimento annuo della Scuola concorre il Ministero dell'economia nazionale con L. 232,000 oltre le somme necessarie per l'applicazione al personale degli aumenti apportati dall'assimilazione.
I locali della Scuola sono forniti dalla Fondazione « G. Dakmaz ».
Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

La Scuola sarà amministrata in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 36 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 13. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 247.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1924, n. 2303.

Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni concernenti l'insegnamento dell'educazione fisica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 22 febbraio 1924, n. 211;
Veduti i Nostri decreti 15 marzo 1923, n. 684 e 31 dicembre 1923, n. 3039;
Veduto il regolamento 18 settembre 1924, n. 1531;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni concernenti l'insegnamento dell'educazione fisica contenute nei Regi decreti 15 marzo 1923, n. 684 e 31 dicembre 1923, n. 3039 e quelle contenute nel regolamento 18 settembre 1924, n. 1531, sono estese, rispettivamente dal 1° ottobre 1924 e dal 25 ottobre 1924, al territorio di Fiume annesso al Regno d'Italia con R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 26. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 248.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2301.

Riordinamento della Regia scuola professionale per la ceramica, in Caltagirone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1098, concernente la istituzione della Regia scuola professionale per la ceramica in Caltagirone;
Sentita la III Sezione del Consiglio Superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale per la ceramica di Caltagirone è riordinata come Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto per l'arte ceramica.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori di arte ceramica annessi al laboratorio scuola.

Art. 3.

Il personale della Scuola si compone del direttore e di un assistente.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 25,967;

il comune di Caltagirone, con L. 19,733.

Il comune di Caltagirone resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola e fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 14. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 249.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2302.

Riordinamento della Regia scuola popolare operaia, in Valdagno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 16 giugno 1920, n. 1045, concernente la istituzione della Regia scuola popolare operaia di 1° grado di Valdagno;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1924, registro 5, foglio 190, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia di primo grado di Valdagno, è riordinata come scuola di avviamento al lavoro con annesso laboratorio-scuola per meccanici e per tessitori ed un corso per maestranze tessili.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori meccanico e tessile annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale della Scuola si compone del direttore, tre insegnanti, due capi officina.

Con decreto Ministeriale saranno inoltre stabiliti gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 62,267;

il comune di Valdagno, con L. 31,633.

Il comune di Valdagno resta obbligato, in seguito delle deliberazioni prese all'atto dell'istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi, al mantenimento della Scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 15. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 250.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2304.

Riordinamento della Regia scuola popolare operaia «Tito Sarrocchi», in Siena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 1103, concernente la classificazione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri « Tito Sarrocchi » di Siena;

Visto il decreto Ministeriale in data 3 maggio 1924, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1924, registro n. 5, foglio n. 164, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia « Tito Sarrocchi » di Siena, è riordinata come Regia scuola di avviamento al lavoro con annessi laboratorio-scuola per falegnami intagliatori e per elettricisti.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori per il legno e per i metalli e nella officina elettromeccanica annessa alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di quattro insegnanti, di tre capi officina, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 104,967;
il comune di Siena, con L. 10,908.25;
la provincia di Siena, con L. 10,908.25;
la Camera di commercio di Siena, con L. 10,908.25;
il Monte dei Paschi di Siena, con L. 10,908.25.

Il comune di Siena resta obbligato, in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, *foglio* 16. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 251.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2305.

Riordinamento della Regia scuola professionale, in Torre Annunziata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 1097, concernente la istituzione della Regia scuola professionale per mugnai, pastai e manutentori di macchine di Torre Annunziata;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale per mugnai, pastai e manutentori di macchine in Torre Annunziata è riordinata come Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto per mugnai, pastai e manutentori di macchine da molini e pastificio.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori per meccanica e per arte bianca annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola comprende il solo direttore.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 36,333;
il comune di Torre Annunziata, con L. 8384.90;
la provincia di Napoli, con L. 4192.30;
la Camera di commercio di Napoli, con L. 5589.80.

Il comune di Torre Annunziata resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, *foglio* 17. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 252.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2306.

Riordinamento della Regia scuola popolare operaia, in Maglie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il R. decreto 13 novembre 1919, n. 2621, concernente la classificazione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri di Maglie;
Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1924, registro 4, foglio 238, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia di Maglie è riordinata come laboratorio scuola per fabbri e per scalpellini con corso preparatorio biennale.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio fabbri meccanici ed in quello per la lavorazione della pietra annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di tre insegnanti e di due capi officina.
Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 55,400;
il comune di Maglie, con L. 8255;
la provincia di Lecce, con L. 8255;
la Camera di commercio di Lecce, con L. 6190.

Il comune di Maglie resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola di provvedere alla manutenzione dei locali ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.
Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, *foglio* 18. — GRANATA.

DECRETI MINISTERIALI 3 febbraio 1925.

Costituzione delle Deputazioni delle borse valori di Torino, Genova, Firenze, Roma e Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti gli articoli 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'esecuzione di essa approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Vedute le proposte degli istituti di emissione, dell'istituto che esercita la stanza di compensazione di Torino e della Camera di commercio e industria di Torino in ordine alla costituzione della Deputazione della borsa locale;
Veduta la lettera di adesione del Ministero delle finanze in data 17 gennaio 1925, n. 4492;

Decreta:

Articolo unico.

Per tutto l'anno 1925 la Deputazione della borsa di Torino è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Codevilla comm. Silvio, delegato governativo;
2. Fabris comm. dott. Giuseppe, scelto di concerto dagli istituti di emissione;

3. Forcellini cav. uff. Eduardo, scelto dall'istituto esercente la stanza di compensazione;
4. Musso avv. cav. uff. Giuseppe, proposto dalla Camera di commercio di Torino;
5. Ovazza comm. Ernesto, id. id.;
6. Parea comm. Carlo, id. id.;
7. Rizzetti cav. Spirito, id. id.

Membri supplenti:

1. Andreis cav. Gian Luigi, proposto dalla Camera di commercio di Torino;
2. Ceriana Amedeo, id. id.;
3. Giorgis cav. Camillo, id. id.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1925.

Il Ministro: NAVA.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti gli articoli 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'esecuzione di essa approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Vedute le proposte degli istituti di emissione, dell'istituto che esercita la stanza di compensazione di Genova e della Camera di commercio e industrie di Genova in ordine alla costituzione della Deputazione della borsa locale;
Veduta la lettera di adesione del Ministero delle finanze in data 17 gennaio 1925, n. 4492;

Decreta:

Articolo unico.

Per tutto l'anno 1925 la Deputazione della borsa di Genova è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Procida cav. Vincenzo, delegato governativo;
2. Ponthenier cav. Camillo, scelto di concerto dagli istituti di emissione;
3. Del Vecchio comm. avv. Ugo, scelto dall'istituto esercente la stanza di compensazione;
4. Graziani comm. Gustavo, proposto dalla Camera di commercio di Genova;
5. Guarnieri conte Mario, id. id.;
6. Massone comm. Carlo, id. id.;
7. Vignolo comm. Luigi, id. id.

Membri supplenti:

1. Cerutti Giuseppe di Carlo, proposto dalla Camera di commercio di Genova;
2. Dall'Orso comm. Nicola Giuseppe, id. id.;
3. Tomasinelli Mario, id. id.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1925.

Il Ministro: NAVA.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti gli articoli 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'esecuzione di essa approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Vedute le proposte degli istituti di emissione, dell'istituto che esercita la stanza di compensazione di Firenze e della Camera di commercio e industria di Firenze in ordine alla costituzione della Deputazione della borsa locale;
Veduta la lettera di adesione del Ministero delle finanze in data 17 gennaio 1925, n. 4492;

Decreta:

Articolo unico.

Per tutto l'anno 1925 la Deputazione della borsa di Firenze è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Carloni comm. Giovanni, delegato governativo;
2. Macciò cav. avv. Biagio, scelto di concerto dagl'istituti di emissione;
3. Donati comm. dott. Gino, proposto dalla Camera di commercio di Firenze;
4. Ulivieri gr. uff. rag. Carlo, id. id.;
5. Gentilomo comm. Guido, id. id.

Membri supplenti:

1. Mannelli cav. uff. Ulderico, proposto dalla Camera di commercio di Firenze;
2. Lumachi comm. avv. Alfredo, id. id.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1925.

Il Ministro: NAVA.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti gli articoli 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'esecuzione di essa approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Vedute le proposte degli istituti di emissione, dell'istituto che esercita la stanza di compensazione di Roma e della Camera di commercio e industria di Roma in ordine alla costituzione della Deputazione della borsa locale;
Veduta la lettera di adesione del Ministero delle finanze in data 17 gennaio 1925, n. 4492;

Decreta:

Articolo unico.

Per tutto l'anno 1925 la Deputazione della borsa di Roma è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Ceresa gr. uff. Alessandro, delegato governativo;
2. De Angelis gr. uff. Tommaso, scelto di concerto fra gli istituti di emissione;

3. Ghislotti cav. uff. Antonio, scelto dall'istituto esercente la stanza di compensazione;
4. Ferretti comm. Giacomo, proposto dalla Camera di commercio di Roma;
5. Garroni comm. Lamberto, id. id.;
6. Lippi cav. uff. Adolfo, id. id.;
7. Zarù comm. Giulio, id. id.

Membri supplenti:

1. Lattes comm. Rodrigo, proposto dalla Camera di commercio di Roma;
2. Natali cav. Tito, id. id.;
3. Raita comm. Giuseppe, id. id.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1925.

Il Ministro: NAVA.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti gli articoli 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'esecuzione di essa approvato con R decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte degli istituti di emissione, dell'istituto che esercita la stanza di compensazione di Napoli e della Camera di commercio e industria di Napoli, in ordine alla costituzione della Deputazione della borsa locale;

Veduta la lettera di adesione del Ministero delle finanze in data 17 gennaio 1925, n. 4492;

Decreta:

Articolo unico.

Per tutto l'anno 1925 la Deputazione della borsa di Napoli è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. L'ispettore del Tesoro, presso il Banco di Napoli, delegato governativo;
2. Aloj comm. Salvatore, scelto di concerto dagli istituti di emissione;
3. Jandoli prof. comm. Raffaele, scelto dall'istituto esercente la stanza di compensazione;
4. Grimaldi cav. Paolo, proposto dalla Camera di commercio di Napoli;
5. Cutolo gr. uff. Guglielmo, id. id;
6. Nimmo cav. Giacomo, id. id.;
7. Bozzato comm. Giuseppe, id. id.

Membri supplenti:

1. Agostini comm. Tullio, proposto dalla Camera di commercio di Napoli;
2. Caprioli comm. Carlo, id. id.;
3. Pezzullo comm. Sossio, id. id.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1925.

Norme per i sorteggi dei premi sulle obbligazioni delle Venezie e per l'ammortamento delle obbligazioni stesse.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968, concernente il pagamento dei danni di guerra mediante titoli;

Visti gli articoli 3 e 5 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2845, con i quali si dà facoltà al Ministro per le finanze di stabilire con propri decreti le modalità e le norme per il sorteggio dei premi sulle obbligazioni delle Venezie e per le estrazioni delle obbligazioni stesse agli effetti dell'ammortamento;

Decreta:

Art. 1.

Il sorteggio delle obbligazioni delle Venezie create con il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968, agli effetti del pagamento dei premi stabiliti dall'art. 3, R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2845, si fa presso la Direzione generale del Debito pubblico, alla presenza del pubblico, da una Commissione composta del direttore generale dell'Amministrazione stessa o di chi per esso, del capo della divisione Gran libro o di chi per esso, di un delegato della Corte dei conti e di un funzionario della medesima Direzione generale con l'incarico di segretario.

La estrazione sarà effettuata entro la prima quindicina di maggio di ogni anno, subordinatamente però a quanto dispone il comma secondo dell'art. 3 del precitato R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2845.

Art. 2.

Per l'eseguimento dei sorteggi sono predisposte:

a) cinque schede dal n. 1 al 5 per designare la serie delle obbligazioni alla quale, in base al sorteggio, deve assegnarsi il premio annuale di un milione;

b) due serie di schede; la prima composta di 2001 schede, ognuna delle quali porta un gruppo di quattro cifre dal 0000 al 2000; la seconda serie è composta di 1000 schede, ognuna delle quali porta un gruppo di tre cifre dal 000 al 999.

Ciascuna serie di schede è precedentemente imbussolata in apposita urna girante alla presenza dei funzionari predetti.

La prima di queste due urne, contenente le 2001 schede numerate progressivamente dal 0000 al 2000, viene contradistinta con la lettera *A*, e la seconda, contenente le 1000 schede numerate progressivamente dal 000 al 999, viene contradistinta con la lettera *B*.

Art. 3.

Per il sorteggio del premio annuale del milione, la Commissione, alla presenza del pubblico, curerà:

1° che siano immesse in apposita urna le cinque schede di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2;

2° che venga estratta a mezzo di un fanciullo bendato, una delle cinque schede suddette la quale deve designare la serie vincente;

3° che vengano estratte nei modi e con le forme indicate nel seguente art. 5 le due schede le quali formeranno il numero della obbligazione da premiare.

Art. 4.

Per la estrazione delle schede di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, l'Amministrazione potrà valersi delle stesse urne e schede destinate al sorteggio dei premi per i buoni del Tesoro settennali e novennali, osservando per la apertura e chiusura delle urne le norme stabilite dall'art. 6 del decreto Ministeriale 20 aprile 1923, pubblicato nel numero 99 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno di detto anno.

Art. 5.

Il sorteggio si effettua estraendo, a mezzo di fanciulli bendati, prima una scheda dall'urna *A* e poi una scheda dall'urna *B*; i due gruppi di cifre compongono il numero sorteggiato.

Ciascun numero, appena estratto, viene proclamato e scritto a verbale, e le due schede vengono immediatamente, prima di procedere alla estrazione del numero successivo, rimesse nelle rispettive urne.

Saranno considerate come non estratte le schede:

a) quando sia dall'urna *A* che dalla *B*, escano i due gruppi di zeri senza alcuna cifra significativa;

b) quando dall'urna *A* esca il gruppo 2000 e da quella *B* uno qualsiasi dei 999 gruppi con cifre significative;

c) quando le due schede formino combinazione di numero già sorteggiato nella estrazione in corso;

d) quando le due schede formino combinazione di numero riferibile ad obbligazione precedentemente estratta per l'ammortamento.

Agli effetti dell'assegnazione dei premi i numeri s'intendono estratti in corrispondenza all'ordine stabilito dall'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2815, e dalla tabella n. 1 allegata al decreto medesimo.

Art. 6.

Compiuto il sorteggio, le due urne contenenti tutte le schede vengono chiuse con doppia chiave a congegno diverso, una delle quali viene conservata dal direttore generale del Debito pubblico e l'altra dal delegato della Corte dei conti, assicurandone la serratura con un nastro trasversale, fissato con i tre suggelli del direttore generale, del capo della divisione Gran libro e della Corte dei conti.

Art. 7.

La Direzione generale del Debito pubblico provvederà a che i numeri delle obbligazioni premiate siano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e in speciali bollettini da comunicarsi alle Regie prefetture, alle Intendenze di finanza, alle Delegazioni del tesoro ed alle Camere di commercio del Regno, perchè ne curino la pubblicità mediante affissione.

Art. 8

Il sorteggio per l'ammortamento del debito sarà effettuato nella sede della Direzione generale del Debito pubblico entro la prima quindicina di maggio di ogni anno, subito dopo eseguito quello per l'assegnazione dei premi di che agli articoli precedenti.

Nel primo anno di emissione di ogni serie il sorteggio dei titoli da rimborsare sarà rinviato a collocamento completo delle obbligazioni della serie medesima.

Art. 9.

Agli effetti del sorteggio per l'ammortamento, le schede, per gruppi di cento, rappresentanti le obbligazioni del debito, verranno immesse in apposita urna a cura di una Commissione composta del direttore generale o di chi per esso, del direttore capo della divisione del Gran libro o di chi per esso e del rappresentante della Corte dei conti.

Il sorteggio stesso verrà eseguito con la osservanza delle norme stabilite dagli articoli 155, 156 e 157 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Art. 10.

La prima serie di obbligazioni delle Venezie comprende i seguenti quantitativi di titoli summultipli, unitari e multipli:

summultipli da L. 100-*A*	N. 135.600
summultipli da L. 200-*B*	» 135.600
summultipli da L. 200-*C*	» 135.600
titoli da L. 500	» 194.400
titoli da L. 1000	» 133.000
titoli da L. 2500	» 120.000
titoli da L. 10,000	» 29.000
titoli da L. 25,000	» 2.500
titoli da L. 50,000	» 990
Totale titoli . .	N. 886.690

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1925.
Obbligazioni del debito redimibile 4.75 %.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 210;
Veduto il decreto Ministeriale 27 giugno 1924;

Decreta:

Art. 1.

Le singole serie delle nuove obbligazioni 4.75 % sono contrassegnate progressivamente, e comprendono, ciascuna, 2 milioni di obbligazioni unitarie di L. 500, contraddistinte con un numero d'iscrizione progressivo da 1 a 2,000.000.

Ogni serie ha una numerazione propria.

Art. 2.

Le obbligazioni e i relativi multipli sono rappresentati da titoli al portatore o da certificati nominativi.

Potranno essere rilasciati certificati d'iscrizione al nome cumulativi di obbligazioni unitarie o multiple, i quali potranno comprendere più titoli di valore diverso e appartenenti a serie differenti, fino a un massimo di 40 titoli per ciascun certificato.

Nei certificati nominativi, che avranno una propria numerazione ordinale, saranno riportati i numeri e il valore delle obbligazioni che rappresentano. Essi verranno ridotti in caso di estrazione parziale delle obbligazioni medesime.

Art. 3.

Le singole serie delle obbligazioni 4.75 % saranno estinte per sorteggio annuale da eseguirsi nel mese di febbraio di ciascun anno in base al piano di ammortamento allegato al presente decreto, identico per tutte le serie di obbligazioni da emettersi. I titoli sorteggiati saranno rimborsabili a partire dal 1° aprile successivo.

Qualora eventualmente alla data del sorteggio fosse in corso di emissione una serie, il relativo sorteggio dei titoli da rimborsare agli effetti dell'ammortamento sarà rinviato a collocamento completo delle obbligazioni della serie medesima.

Art. 4.

Agli effetti del sorteggio, le quote annuali di ammortamento saranno distribuite, per ciascuna serie, proporzionalmente fra i vari tagli di titoli di cui è composta la serie medesima.

Le operazioni relative al sorteggio si effettueranno, distintamente per serie, previa immissione in urne separate, per ciascun taglio, di tante schede quanti sono i titoli costituenti ogni singolo taglio.

Non saranno ammesse operazioni di divisione o di riunione sui titoli unitari o multipli dai quali risulti composta ogni singola serie.

Per quanto non è prescritto dal presente decreto si applicheranno le norme contenute nel regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, per l'ammortamento dei debiti redimibili.

Art. 5.

I titoli al portatore delle nuove obbligazioni 4.75 % vengono somministrati, per il collocamento, alle sezioni di Regia tesoreria, le quali devono produrre a fine di ogni bimestre alla Direzione generale del Debito pubblico le contabilità relative alle operazioni eseguite sui titoli avuti in somministrazione.

Art. 6.

In caso di perdita della ricevuta provvisoria di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 210, per la consegna dei titoli definitivi si osservano le disposizioni contenute nell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298.

Qualora la denunzia di smarrimento sia fatta dal cessionario, dovrà esser data la prova della cessione stessa.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

ALLEGATO

Tabella di ammortamento per sorteggio o per acquisto sul mercato della prima serie di obbligazioni del debito redimibile 4.75 %.

ANNI	NUMERO	ANNI	NUMERO
		Riporto . .	756,100
1924-925	43,300	1937-938	79,200
1925-926	45,500	1938-939	83,100
1926-927.	47,500	1939-940	87,000
1927-928.	49,900	1940-941	91,100
1928-929.	52,200	1941-942	95,500
1929-930.	54,700	1942-943	100,000
1930-931.	57,300	1943-944	104,700
1931-932.	60,000	1944-945	109,700
1932-933.	62,900	1945-946	115,000
1933-934.	65,800	1946-947	120,300
1934-935.	69,000	1947-948	126,200
1935-936.	72,300	1948-949	132,100
1936-937.	75,700		
A riportare . .	756,100	TOTALE . .	2,000,000

L'ammontare dei titoli potrà eccedere annualmente la quota indicata nella tabella, nel qual caso i titoli anticipatamente estinti andranno in deduzione delle quote più lontane.

Il Ministro. DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 27

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 4 febbraio 1925

	Media		Media
Parigi	130 22	Belgio.	124 31
Londra	115 20	Olanda	9 69
Svizzera	464 31	Pesos oro	21 98
Spagna.	344 45	Pesos carta	9 67
Berlino (marco oro).	5 705	New-York.	24 07
Vienna	0 0336	Oro	464 44
Praga.	71 —	Belgrado	39 05
Dollaro canadese . .	24 01	Budapest	0 033
Romania	12 60		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 69
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	53 —
	5.00 % netto	97 84
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 % .	81 09

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5 %	239763	Parrocchia di S. Martino in Martinafranca (Lecce) . . . L.	60 —
»	239764	Intestata come la precedente . . . . »	1110 —
»	102317 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Congregazione di carità di Sanfront (Cuneo) » Per l'usufrutto: Bartolomeo Ambrogio fu Giuseppe .	10 —
3.50 %	240873	Balocca Erminia fu Francesco, moglie di Arleri Francesco, domic. a Brusnengo (Novara) . . . . »	70 —
5 %	15214 Polizza combattenti	Proietti Augusto di Felice, domic. a Roma . . . . . »	20 —
»	85005	Gentile Francesco di Pasquale, domic. a Sersale (Catanzaro) . »	50 —
3.50 %	223968	Opera Laicale di S. Maria Assunta in Casoli d'Elsa (Siena) . »	864.50
5 %	125275	Grassia Gaetano fu Giovanni, domic. a New York . . . »	100 —
»	147059 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Asilo Infantile di Finalmarina (Genova) . » Per l'usufrutto: Baciadonne Maria fu Benedetto ved. di Lombardi Bartolomeo	5000 —
3.50 %	152054	Tosetti dott Carlo fu Giuseppe, domic. in Treviglio (Bergamo). Vincolata . . . . »	70 —
5 %	21072 Polizza combattenti	Farina Pasquale fu Domenico, domic. a S. Marzano sul Sarno (Salerno) . . . . »	20 —
»	215514	Baratto Ines fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Baratto Maria ved. Baratto, domic a Piverone (Torino) . . . . »	245 —
Certificato di obbligazioni delle Venezie emesso dalla Regia Delegazione di Belluno il 17 luglio 1923.	33	Valt Vincenzo fu Stefano . . . . »	Capitale 3700 —
Come sopra emesso il 19 luglio 1923.	175	Intestata come la precedente . . . . »	Id. 500 —
5 %	118221	Salamitto Federico Diego di Pietro, domic. a Carmagnola (Torino) - Vincolata . . . . »	50 —
3.50 %	113598	Vicino Luigi d'Ignazio, minore, sotto l'amministrazione di detto suo genitore, domic. in Alessandria . . . . . »	24.50
3.50 % (1902)	18367	Bocca Mario fu Pietro Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Pera Luisa fu Giacomo, ved. Bocca, domic. a Roma . . . . »	70 —
»	18369	Bocca Carlo fu Pietro Luigi, minore, ecc., come la precedente »	70 —
3.50 %	685835	Daniele Lavinia di Nicola, moglie di Paglione Vincenzo, domic. a Tornareccio (Chieti) - Vincolata . . . . »	175 —
5 %	30792	Chiesa parrocchiale di Martignacco (Udine) . . . . . »	25 —

Roma, 29 novembre 1924

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati. **Unica pubblicazione.**

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	527735	Dioguardi Antonio fu Nicodemo dom. in Anzano degli Irpini (Avellino) vincolata . . . . L.	227 50
»	418819	Marenco Giuseppina fu Giacinto, moglie di Boeri Luigi fu Pietro, domiciliata Savona (Genova), vincolata . . . . »	735 —
»	418820	Boeri Luigi fu Pietro, domiciliato a Savona (Genova) vincolata. »	672 —

Roma, 31 gennaio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicato.

La Società francese di assicurazione « La Réunion Française », con sede in Parigi e rappresentanza in Milano, ha presentato domanda di svincolo della cauzione a suo tempo costituita a termine delle vigenti disposizioni legislative, asserendo di avere estinti tutti gli impegni assicurativi assunti in Italia.

Si invita qualunque assicurato od avente causa che possa avere diritto ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero della economia nazionale, Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private, non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 9 gennaio 1925.

p. Il Ministro: GIULIO CALAMANI.

PRESTITO A PREMI

A FAVORE DELLA

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA

PER LA INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA DEGLI OPERAI

E DELLA

SOCIETÀ "DANTE ALIGHIERI,,

PRIMA SERIE DI 250,000 OBBLIGAZIONI

garantita dalla Cassa depositi e prestiti ed amministrata dalla Banca d'Italia

Estrazione 40ª del 31 dicembre 1924.

PREMI.

1° Premio di L. 20,000 fu vinto dal N. 10314
2° Premio di L. 5,000 fu vinto dal N. 219976
3° Premio di L. 500 fu vinto dal N. 64307
4° Premio di L. 500 fu vinto dal N. 159444
5° Premio di L. 500 fu vinto dal N. 163664
6° Premio di L. 500 fu vinto dal N. 206379
7° Premio di L. 500 fu vinto dal N. 14058

Numero della Obbligazione premiata (per ordine progressivo)	Premio conseguito	Numero della Obbligazione premiata (per ordine progressivo)	Premio conseguito
		Riporto L.	23150
2877	50	141340	100
4144	100	142114	100
6170	100	143032	50
7523	100	147037	100
10314	20000	149211	100
11146	100	149535	50
14058	500	154916	50
14410	50	156098	50
18970	100	159444	500
23691	50	159909	50
26579	50	163664	500
27598	50	163088	50
39529	50	186623	50
42032	50	198059	100
44807	100	202421	50
50399	100	206379	500
54469	50	211125	100
58247	100	213406	100
60406	100	219976	5000
64307	500	221609	50
72770	100	223179	100
81318	100	242058	100
82265	50	—	—
88746	100	—	—
93505	100	—	—
103650	100	—	—
119626	100	—	—
120837	50	—	—
124644	50	—	—
127617	100	—	—
A riportare L.	23150	TOTALE L.	31000

N. 1250 rimborsi per L. 25.000 complessive.

Tutte le Obbligazioni recanti i numeri qui sotto indicati sono rimborsabili in L. 20 nette.

12	15732	32904	48613	62583	77469	91047
74	15770	32968	48917	62636	77481	91216
92	16012	33004	49088	62647	77690	91378
293	16307	33070	49607	62692	78168	91477
311	16351	33621	49756	62789	78399	91527
522	16778	33733	50055	63029	78924	91595
634	16810	33985	50648	63053	79615	91955
655	16899	34059	50715	63075	79632	92028
708	17434	34349	50812	63133	79637	92080
750	17963	34368	50974	63134	79853	92316
760	18407	34435	51650	63542	80218	92396
962	18506	34576	52067	63759	80230	92489
1381	18585	34594	52259	63967	80429	92548
1825	18989	34616	52342	64119	80513	92629
2124	19104	34997	52489	64289	80597	92941
2230	19251	35177	52653	64370	80850	93536
2325	19543	35208	52819	64583	80958	93703
2398	19590	35888	52846	65382	81112	94157
2437	20254	35943	52886	65406	81296	94713
2483	20504	36021	53084	65518	82021	95256
2979	20840	36137	53213	65775	82191	95383
3112	21025	36450	53421	65873	82196	95541
3174	21181	36946	53424	66041	82752	95815
3449	21261	36983	53660	66412	83025	95993
4760	21373	37265	53857	66459	83091	96229
4929	21409	37304	53905	66891	83910	96403
5194	21818	37305	53929	67025	84161	97689
5316	22817	37574	54136	67799	84169	97733
5356	23281	37865	54209	67802	84205	98044
5375	23359	38303	54396	67851	84460	98232
5404	23414	38441	54587	68054	84500	98250
5500	23537	38445	54765	68114	84539	98554
5558	23605	38466	55096	68612	84572	98651
5899	23820	38947	55160	68761	84947	98922
6112	23960	39257	55474	68913	85254	98945
6702	24578	39295	55676	69164	85332	99127
6742	24797	39509	55727	70184	85585	99156
6816	24839	39727	55767	70521	85682	99307
7220	25467	40134	56185	70603	86088	99310
7245	26229	40245	56236	70631	86291	99462
8177	26430	40437	56339	70705	86546	99614
8219	26782	40586	56352	71292	86832	99789
8716	26861	40623	56512	71988	86935	99792
9062	26874	40702	56744	72086	87156	99870
9405	27005	40902	56776	72715	87214	99982
9472	27010	41226	56949	73197	87340	100117
9608	27025	41280	57305	73220	87368	100255
9807	27267	41554	57433	73242	87450	100273
9981	27576	41590	58423	73275	87492	100305
10194	27613	42267	58517	73594	87757	100368
10217	27756	42684	58634	73596	87841	100460
10730	27847	42751	58647	73639	87858	100468
10782	27882	43071	58879	73840	87897	100618
10820	27991	43322	59277	73993	87936	100758
10937	28101	44084	59721	74248	88127	101054
10943	28117	44314	60095	74347	88148	101209
10952	28389	44343	60301	74461	88214	101396
11097	28748	44613	60342	74467	88358	101562
11446	28921	45259	60545	74475	88572	101801
11823	29576	45387	60569	74513	88590	102184
12020	29976	46180	60833	74700	88630	102213
12043	30170	46206	60899	74723	88665	102255
12052	30252	46332	60925	74893	88750	102402
12881	30590	46451	60930	74950	88905	102440
13086	30699	46461	60943	75240	89058	102541
13244	31082	46558	61000	75297	89131	102544
14009	31121	46648	61237	75339	89200	102706
14067	31206	46799	61628	75541	89562	103066
14453	31305	46993	61733	75796	89680	103681
14921	31845	47155	61965	75845	89739	103812
14950	31987	47437	61969	76185	89968	103924
15330	32232	47791	62288	76381	90127	103940
15345	32525	47933	62422	76812	90499	104027
15439	32664	48121	62446	77316	90520	104090
15614	32834	48473	62450	77401	90956	104099

104327	120631	137194	151241	166710	185226	200553
104415	120726	137618	151389	166943	185376	200600
104557	120731	137673	152070	167202	185702	200649
104975	120758	137762	152107	167585	185822	200665
105017	120910	137815	152230	167840	186006	200932
105337	121017	138006	152505	167887	186018	201239
105628	121396	138028	152764	167931	186097	201244
105839	121708	138098	152980	168626	186147	201267
105946	121735	138391	153053	168729	186312	201371
106301	121929	138875	153399	168733	186390	201378
106334	122070	138923	153410	169014	186599	201725
106683	122078	139181	153435	169085	186762	201808
106754	122308	139413	153535	169113	187007	202123
107179	122489	139427	153878	169125	187217	202149
107185	122579	139502	154196	169551	187576	202196
107266	122670	139580	154259	169981	187657	202520
107337	123062	139615	154336	170081	187958	202704
107584	123189	139619	154417	170699	188191	202876
107638	123449	139665	154499	171021	188299	202893
108209	123813	139868	154534	171401	188329	203046
108335	124959	139937	154983	171507	188696	203790
108464	125496	140109	155136	171598	189320	204087
108695	125529	140604	155299	172097	189370	204188
108728	125803	140936	155390	17267[illegible]	189634	204393
109218	126048	141081	155872	172769	189792	204445
109379	126293	141099	155942	172925	189874	204778
110305	126490	141281	155982	173246	190080	205028
110372	126725	141431	156075	173254	190156	205059
110750	126814	141519	156329	173862	190642	205251
111049	126991	141555	156770	174160	190797	205276
111067	127351	141663	156888	174194	190887	205307
111235	127454	141796	157471	174576	191314	205411
111242	128834	142199	157661	174687	191504	205653
111724	128846	142213	157674	174988	191576	206208
111784	128887	142243	157710	175054	191911	207332
112032	128980	142248	157919	175475	192301	207571
112071	129160	142294	157950	175630	192702	207973
112186	129163	142504	158014	175649	192811	208277
112245	129548	142752	158078	175768	192839	209045
112859	130077	142760	158200	175997	192996	209191
112978	130574	142816	158534	176195	193007	209316
113073	130763	142950	158538	176277	193380	209532
113353	130879	143115	158852	176380	193722	209833
113384	130970	143206	158904	176628	193792	209959
113560	131073	143551	159009	176843	193964	209973
113608	131076	143754	159274	177073	194275	210059
113716	131118	143834	159352	177273	194399	210070
114018	131196	144053	159354	177297	194827	210349
114172	131486	144968	159557	177410	194921	210416
114600	131600	144981	159628	177591	194932	210560
114605	131612	145320	159799	177796	195013	210671
114801	131663	145342	159838	178118	195254	210739
116242	131701	145400	160114	178627	195268	211359
116307	132004	145405	160373	179063	195276	211388
116369	132386	145643	160385	179123	195382	211441
116622	132820	145698	160773	179136	195738	211481
116655	133093	145779	160984	179251	195770	211572
116807	133161	145874	161367	179373	195855	211721
116835	133260	146247	161429	179547	196014	211898
116868	133375	146490	161593	179633	196924	212095
116912	133419	146574	161603	179750	197075	212315
116938	133439	146922	161828	179978	197247	212414
116982	133466	147111	162008	180078	197288	212616
117544	133757	147240	162071	180205	197408	213032
117595	133814	147359	162292	180257	197593	213202
117700	134025	147437	162394	180684	197681	213356
118132	134030	147485	162895	181127	197690	213367
118567	134172	147497	163110	181221	197749	214296
118683	134617	147887	163347	181240	197846	214971
118758	134886	147977	163507	181920	197943	215045
118867	134955	148266	163886	182121	198013	215277
118907	135325	148382	164105	182507	198067	215675
119085	135350	148503	164277	182596	198705	215700
119285	135722	148636	164538	183417	199025	216042
119421	136122	148992	164713	183444	199130	216133
119461	136200	149247	164880	183813	199638	216278
119623	136210	149319	164942	183938	199915	216292
119872	136608	149910	165108	184023	199946	216298
119888	136742	149931	165927	184046	200353	216405
119890	136971	150133	166181	184340	200387	216448
120014	136977	150461	166238	184729	200444	216484
120442	137171	150505	166260	185055	200457	216559

217619	222403	227323	231632	237618	241433	245558
217686	222696	227520	232049	237830	241507	245613
218041	222714	227613	232169	237881	241595	246030
218282	223221	227893	232487	238260	241714	246430
218395	223282	227988	232580	238309	241744	246626
218478	223814	228061	232925	238323	241772	246671
219133	223910	228108	233027	238592	241822	246713
219532	224020	228295	233080	238639	242418	247587
219854	224193	228330	233141	238651	242638	247660
219972	224518	228389	233567	238793	242664	248005
220127	224740	228392	233778	238919	243736	248839
220186	225129	228555	234497	239038	243772	248894
220253	225713	229146	234554	239161	243885	249049
320504	225775	229192	234849	239186	243941	249282
220536	225851	229237	235699	239329	243946	249316
220612	225881	230203	235700	239435	244016	249388
220758	226219	230299	235768	239527	244361	249520
221236	226375	230525	235881	239894	244537	249687
221359	226446	230953	235947	239958	244981	249900
221434	226642	231062	236046	240745	245139	—
221557	226926	231091	236255	240768	245467	—
221701	227066	231120	237062	241056	245546	—

Elenco delle Obbligazioni premiate a tutta la 39ª Estrazione, non ancora presentate all'incasso.

Estrazione	Numero dell'Obbligazione premiata	Premio conseguito	Estrazione	Numero dell'Obbligazione premiata	Premio conseguito
34	30314	100	37	90848	100
39	31543	100	35	91580	500
39	31698	100	39	93467	100
30	33928	500	37	94633	100
39	33960	100	33	95494	50
36	34030	50	37	98269	100
38	37350	100	35	98696	100
36	39254	100	31	100575	1000
32	43782	50	32	101119	100
38	46067	100	39	101376	1000
38	46745	100	30	101850	100
34	46893	100	30	105873	50
31	48595	500	39	110768	500
39	48647	100	30	111676	50
30	52939	50	39	112635	50
35	53884	100	35	113052	1000
38	54529	500	30	113759	500
37	57117	100	33	114367	50
38	57252	500	39	114684	100
39	58352	50	34	115002	50
36	58413	500	38	116639	50
35	59381	50	31	116900	100
36	60065	100	38	116906	50
34	62284	500	39	118484	50
38	65293	500	34	120340	5000
39	68159	100	33	120369	50
31	69191	50	39	121143	100
35	69651	100	34	122732	100
36	69753	100	38	122810	50
37	69954	50	37	134081	50
36	73238	100	38	135760	50
36	74127	100	38	137678	100
34	75618	50	39	138056	1000
31	76591	100	32	138383	100
38	77139	100	37	140965	100
39	78428	100	37	141454	100
34	79490	50	38	143136	100
33	79809	50	35	144181	100
37	80425	50	30	147697	100
37	80478	50	37	150637	100
30	81893	100	38	152093	100
39	82468	50	39	153191	50
34	82475	100	37	154369	50
34	84809	100	35	154657	50
38	88103	50	33	155882	100
30	89035	500	34	156685	100

Segue Elenco delle Obbligazioni premiate a tutta la 39ª Estrazione non ancora presentate all'incasso.

Estrazione	Numero dell'obbligazione premiata	Premio conseguito	Estrazione	Numero dell'Obbligazione premiata	Premio conseguito
37	157318	50	34	197672	100
35	158609	50	32	201664	100
35	160413	1000	34	201182	20000
36	160621	100	31	202445	50
35	162755	50	36	207190	50
30	163582	100	34	207393	50
31	166570	500	35	208544	100
34	166783	50	39	208980	50
35	167070	100	38	211855	100
32	167612	100	35	214465	50
32	167654	50	38	214594	100
32	167800	50	31	216539	50
39	169326	500	35	219142	100
31	171183	100	39	219458	50
31	171989	1000	34	220030	50
35	172568	100	39	227389	100
39	172748	100	37	227807	100
34	175758	50	36	229372	100
36	181467	500	33	230358	100
35	181993	500	30	232156	100
37	182966	50	33	238272	1000
38	183176	50	30	239374	50
37	183858	15000	33	240228	50
39	184049	100	37	243052	50
35	184177	50	35	243068	50
32	186273	100	32	243280	100
30	186732	100	38	243686	50
31	187049	50	33	244350	5000
30	189318	100	39	244528	5000
37	189586	100	34	244872	50
39	190216	100	37	245536	50
39	190892	15000	39	245688	100
31	191353	100	33	245918	1000
38	194111	100	32	246562	100
33	194391	50	38	247040	100
30	196243	50	39	249494	100

AVVERTENZE.

La prima serie del prestito si compone di 250,000 obbligazioni numerate dall'1 al 250,000.

Le obbligazioni estratte *con premio* saranno *presentabili* a partire dall'11 gennaio p. v., presso tutte le sedi della Banca d'Italia che, dopo le verifiche del caso, ne effettueranno l'estinzione sotto deduzione della imposta di ricchezza mobile e delle ritenute straordinarie.

Le obbligazioni estratte *senza premio* saranno *pagabili* a presentazione, nella somma netta di L. 20 per ciascuna, dal giorno 11 gennaio p. v. presso tutte le sedi della Banca d'Italia.

I premi si prescriveranno per il loro valore dopo 5 anni, ed i rimborsi per il loro capitale dopo 30 anni dall'estrazione.

Roma, 31 dicembre 1924.

BANCA D'ITALIA
Direzione Generale - Amministratrice del Prestito.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.